

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
***Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)***

Resoconto di mercoledì 28 marzo 2012



CICCANTI Amedeo - UDCPTP
Nato a ASCOLI PICENO il 15/07/1951
Laurea in scienze politiche; Dirigente pubblico presso la Provincia di Ascoli Piceno
Lista di elezione: UNIONE DI CENTRO
Eletto nella circoscrizione XIV (MARCHE)
Componente della V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

5-06500 Cera e Ciccanti: Procedure per la nomina di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che: con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, finalizzato al riordino della organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato, attuativo della delega di cui dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, sono state istituite le agenzie fiscali, tra cui l'Agenzia delle entrate; l'articolo 66 decreto legislativo n. 300 del 1999 ha previsto che le agenzie fiscali sono regolate dal predetto decreto legislativo e dai rispettivi statuti e che l'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne che si conformano a criteri di economia ed efficienza; ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione «Agli impieghi nelle Pubbliche si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» e ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole Amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della pubblica Amministrazione»; l'Agenzia delle entrate, in data 30 novembre 2000, ha emanato il proprio Regolamento di amministrazione, in forza del quale, all'articolo 12 rubricato: «Accesso alla dirigenza» è così stabilito: «L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/93»; a tale previsione fa da contraltare l'articolo 24, rubricato «Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali»; ai sensi del quale, «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010»; in virtù di tali norme, per particolari esigenze di servizio l'Agenzia può quindi stipulare, previa specifica valutazione comparativa dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente

l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'obbligo di avviare rapidamente le procedure selettive; le deroghe al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso devono pertanto essere delimitate e sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie» esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; la Dirstat, il sindacato dei direttivi e dei dirigenti pubblici, ha diffidato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in quanto ritiene che quest'ultima, dal momento della sua costituzione, proceda al conferimento di incarichi dirigenziali disattendendo i principi costituzionali e normativi di uguaglianza davanti alla legge, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché le disposizioni che prevedono l'accesso nelle pubbliche amministrazioni mediante regolari procedure concorsuali; secondo il sindacato, il conferimento dell'incarico dirigenziale, previsto in casi eccezionali, e in via del tutto provvisoria, sarebbe diventato prassi prevalente, alterando le norme regolamentari che statuiscono, entro sei mesi dal conferimento dell'incarico temporaneo, l'indizione del regolare concorso; quanto rilevato si evince in modo inequivocabile dalla delibera n. 55 del 2009, di modifica all'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, con la quale l'Agenzia delle entrate ha ottenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze la proroga del termine di affidamento di incarichi dirigenziali della terza area di un ulteriore anno (dicembre 2010), senza tuttavia supportare tale decisione con congrue e valide motivazioni; la Corte costituzionale, con le sentenze n. 103 e 104 del 2007, n. 161 del 2008 e n. 69 del 2011, ha negato la costituzionalità di «una dirigenza di fiducia» e ribadito la necessità di selezionare i dirigenti sulla base di criteri selettivi imparziali e trasparenti; attualmente presso l'Agenzia delle entrate le posizioni dirigenziali conferite (reggenze), senza aver posto in essere le regolari procedure concorsuali previste da leggi e regolamenti, sarebbero circa 700, selezionate secondo criteri discrezionali e a volte privi dei requisiti richiesti e addirittura del prescritto diploma di laurea, disattendendo le statuizioni della Corte di Cassazione relative al rispetto delle disposizioni normative sulla trasparenza e l'imparzialità delle procedure, dando per scontato il diploma di laurea; è stato indetto da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, su autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale organo controllore ad essa sovraordinato, in data 29 ottobre 2010, un nuovo concorso per 175 posti di dirigente di seconda fascia, con criteri ad avviso degli interpellanti poco chiari, in modo particolare per quanto attiene la valutazione dei titoli di servizio, ed in evidente contrasto con i principi di economicità, efficienza, efficacia e, in definitiva, con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa; il concorso bandito, oggetto di diffida da parte della Dirstat, ha infatti disatteso lo scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigenti, nonostante la legislazione vigente ne avesse prorogata la validità al 31 dicembre 2010 e la recente sentenza del TAR del Lazio (sentenza n. 1686 del 15 settembre 2009) avesse dichiarato l'obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche di far ricorso ad esse, ribadendo ulteriormente la consolidata giurisprudenza (TAR Lazio sentenza n. 536 del 30 gennaio 2003), che recita espressamente; «lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida, costituisce atto d'obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione» e poi ancora della sentenza n. 3055 del 9 febbraio 2009 - Sezioni unite della Corte di cassazione, che in modo inequivocabile riafferma, quale atto dovuto, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide con atti normative; la procedura risponde, sempre ad avviso degli interpellanti, a logiche non trasparenti e discrezionali, in quanto nel bando di concorso è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da quantificarsi in separata sede) per quanti abbiano beneficiato di funzioni dirigenziali e perché tra la pleora dei beneficiari (nessuno afferente alla graduatoria degli idonei) la maggior parte risulterebbe priva dei requisiti minimali necessari per potervi legalmente ambire; appare evidente come la regolarità delle procedure di selezione ed avanzamento del personale costituisca un elemento cruciale per assicurare l'efficienza delle agenzie fiscali nello svolgimento delle fondamentali funzioni pubbliche ad esse assegnate: se non ritenga che il reclutamento dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate senza indire regolari procedure concorsuali sia in contrasto dei principi costituzionali e normativi vigenti e quali iniziative intende adottare, nei confronti della stessa Agenzia, che ha ritenuto di non procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di

concorsi già effettuati e di bandire un nuovo concorso per dirigenti, ad avviso degli interroganti in situazione di contrasto con la legislazione vigente e con la giurisprudenza consolidata, nonché con i principi di economicità ed efficienza, al fine fondamentale di garantire la piena trasparenza ed efficacia nell'operatività dell'Agenzia, la quale è chiamata a perseguire il rispetto della legalità in un settore fondamentale come quello tributario. (5-06500)

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è stata presentata affinché il Governo chiarisca le ragioni che hanno indotto l'Agenzia delle entrate a conferire numerosi incarichi dirigenziali per la copertura di posti vacanti presso alcuni uffici regionali, senza indire procedure concorsuali, né procedendo allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi in precedenza effettuati, con provvedimenti che hanno determinato un giustificato risentimento nell'ambito degli stessi dipendenti dell'Agenzia. Osserva, quindi, come l'illegittimità dei predetti provvedimenti adottati dal direttore dell'Agenzia - palesemente in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, il quale dispone, al primo comma, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e, al terzo comma, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso -, oltre ad essere già stata accertata da alcune pronunce di organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sia confermata dal fatto che l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, all'esame del Senato, contiene una disposizione volta a sanare gli incarichi dirigenziali già affidati dall'Agenzia, di cui non vi sarebbe stato bisogno, evidentemente, se l'attribuzione di tali incarichi fosse avvenuta nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo
TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli interroganti lamentano in particolare: l'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari; il mancato scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi per dirigente; i criteri di selezione previsti nel concorso per dirigenti bandito dall'Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2010.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato quanto segue:

L'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari.

L'amministrazione finanziaria ha sempre sofferto di gravi carenze di personale dirigente che, di conseguenza, si sono riversate anche nel nuovo assetto organizzativo voluto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fin dal suo avvio, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva tra le sue priorità quella di bandire un concorso per dirigenti. Coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera d), tuttora in vigore, del decreto legislativo n. 300/1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione «determini le regole per l'accesso alla dirigenza». Introducendo tale disposizione, il Legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi - analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300/1999, al regolamento di amministrazione - di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione. Tale disposizione si attagliava bene alle peculiari esigenze dell'Agenzia delle Entrate. La direzione degli uffici

operativi dell'Agenzia richiede infatti, da un lato, ampie e approfondite conoscenze in materie di notevole complessità tecnica e, dall'altro, solide competenze manageriali, perché occorre indirizzare, coordinare, motivare e monitorare, nello svolgimento di una variegata gamma di processi di lavoro, l'attività di un gran numero di addetti (buona parte dei soppressi uffici locali aveva non meno di 100 addetti ciascuno, e nelle grandi aree metropolitane, dove si concentra la parte maggiore del personale, mediamente non meno di 150; il recente riassetto organizzativo, che ha visto l'istituzione delle direzioni provinciali, ha comportato la costituzione di strutture di dimensioni ancora maggiori). Molti di questi operatori hanno poi un'elevata qualificazione professionale e il modulo organizzativo essenziale della loro attività è quello del lavoro in team, che, se da una parte, può assicurare maggiore qualità dei servizi a fronte di una forte varianza delle richieste da soddisfare, dall'altra, però, mette in gioco dinamiche di cooperazione spesso critiche, che richiedono al dirigente della struttura doti di *leadership*, capacità relazionali e abilità di gestione manageriale. Per fare fronte a compiti di direzione di tale natura, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 300/1999 l'Agenzia delle Entrate (al pari delle altre agenzie fiscali) aveva previsto nel proprio regolamento di amministrazione procedure concorsuali innovative in base alle quali, dopo una prima selezione concorsuale pubblica, i candidati avrebbero dovuto seguire un periodo di tirocinio teorico-pratico di congrua durata, volto a verificare sul campo il possesso delle capacità necessarie per svolgere le funzioni di dirigente. Solo se la valutazione di tale periodo fosse stata positiva il candidato avrebbe potuto conseguire la qualifica dirigenziale. Il percorso selettivo che la norma regolamentare prefigurava si è avviato alla fine del 2001, ma si è subito interrotto e non è più ripreso. Il TAR del Lazio, adito dal sindacato Dirpubblica, con sentenze n. 1601 e n. 1602 del 2002 ha infatti ritenuto che, in assenza di una specifica norma di deroga, il decreto legislativo n. 300/1999, facendo richiamo ai «principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), abbia voluto recepire l'intera disciplina dettata da tale decreto per il reclutamento dei dirigenti, con un rinvio dinamico anche alle disposizioni di carattere regolamentare cui lo stesso decreto demanda la normativa di dettaglio delle modalità di reclutamento (in altre parole, il TAR ha affermato che la previsione contenuta nel decreto legislativo n. 300/1999, che demanda ai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali la determinazione delle regole di accesso alla dirigenza, deve interpretarsi come meramente riproduttiva della normativa generale in materia). Le sentenze in questione hanno sostanzialmente vanificato lo specifico e importante spazio di autonomia gestionale previsto dal decreto legislativo n. 300/1999, riconducendo anche le agenzie fiscali alla pedissequa osservanza delle modalità di selezione previste in modo dettagliato, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Tale ultima norma è stata oggetto di riscrittura ad opera della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demandava a un apposito regolamento governativo (emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica. L'impossibilità di avviare procedure di reclutamento che rispondessero in maniera ottimale alle esigenze funzionali dell'Agenzia, l'evoluzione della normativa di riferimento e i perduranti blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione hanno dato luogo a una situazione di stallo. Nel frattempo, per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici, l'Agenzia ha dovuto necessariamente conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. La possibilità di affidare incarichi dirigenziali a funzionari è prevista dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia; la portata della norma - limitata inizialmente al triennio 2001-2003 - è stata necessariamente più volte prorogata, da ultimo sino al 31 maggio 2012. I funzionari prescelti sono soggetti dei quali sono state sperimentate sul campo, per un congruo periodo di tempo, le competenze professionali e l'attitudine a svolgere funzioni di maggiore responsabilità.

I funzionari incaricati, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti, coprono ormai ben oltre la metà delle posizioni dirigenziali attive.

Il mancato scorrimento delle graduatorie di vecchi concorsi.

Nell'interrogazione si lamenta il fatto che l'Agenzia delle Entrate, per far fronte alla carenza di personale con qualifica dirigenziale, non ha utilizzato lo strumento dello scorrimento delle graduatorie di vecchi concorsi per dirigenti, tuttora valide in base a ripetute proroghe disposte dalla legge. Il motivo per cui l'Agenzia non intende fare ricorso a questa soluzione va cercato nel fatto che le graduatorie in questione - relative a concorsi banditi più di dieci anni fa e con requisiti di anzianità di servizio la cui data di possesso si riferisce a quasi venti anni fa - sono obsolete e ormai inaffidabili: i criteri selettivi all'epoca adottati erano riferiti a un contesto che ha subito da allora profonde evoluzioni, per cui lo scorrimento delle graduatorie non consentirebbe di reclutare dirigenti con caratteristiche corrispondenti alle attuali esigenze dell'Agenzia. È importante sottolineare che in tali graduatorie non sono collocati candidati «vincitori» (che sono stati tutti assunti a suo tempo) ma solamente candidati «idonei», classificati in posizioni successive a quelle di vincitore: lo scorrimento delle graduatorie contrasterebbe con lo sforzo perseguito dall'Agenzia di selezionare sempre i soggetti migliori e quindi è del tutto inappropriato fare richiamo a ragioni di economicità gestionale per giustificare lo scorrimento stesso. D'altra parte, trattandosi di concorsi molto vecchi, la maggioranza degli idonei è ormai avanti negli anni e perciò rivestirebbe l'ipotetico incarico dirigenziale per un limitato periodo di tempo: il problema delle vacanze di organico si riproporrebbe così a brevissimo termine, con relativa duplicazione delle connesse attività amministrative, per non parlare dei riflessi negativi in termini di efficienza gestionale conseguenti a incarichi affidati a persone con una limitata prospettiva temporale di servizio. Gli interroganti sostengono che lo scorrimento delle graduatorie sarebbe un obbligo previsto dalla legge e non una mera facoltà dell'amministrazione, e che questa tesi avrebbe trovato autorevole avallo nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3055 del 9 febbraio 2009. In realtà nella circostanza - trattandosi di ordinanza (non di sentenza) relativa a regolamento preventivo di giurisdizione - la Corte non ha preso posizione sulla questione, limitandosi a constatare l'esistenza di due diversi orientamenti: secondo una tesi, essendo la procedura concorsuale il mezzo maggiormente idoneo ad individuare il personale più qualificato, l'amministrazione sarebbe attributaria del potere di valutazione discrezionale circa la scelta se emanare un nuovo bando, ovvero se utilizzare la graduatoria ancora efficace attuando lo scorrimento (questa è la tesi sostenuta dall'Agenzia); secondo l'altra tesi, invece, le norme che stabiliscono l'ultrattività della graduatoria non conferirebbero la semplice facoltà di farvi ricorso, ma, per il carattere imperativo di regole di organizzazione, obbligherebbero l'amministrazione a realizzare la semplificazione e l'economia connesse all'utilizzo delle graduatorie approvate in precedenza, escludendo senz'altro l'espletamento di nuove procedure (questa seconda interpretazione, peraltro, costituisce un'indiretta conferma del fatto che la legge non prevede esplicitamente l'obbligo di scorrimento). L'Agenzia delle Entrate, richiamandosi a una giurisprudenza che può considerarsi prevalente e all'orientamento recentemente espresso sulla questione dalla Corte dei Conti con riferimento specifico a concorsi per funzionari banditi dalla stessa Agenzia, ritiene che lo scorrimento di graduatorie di cui la legge ha prorogato la validità non sia obbligatorio bensì costituisca una mera facoltà demandata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata. Sulla base di tale convincimento, e delle argomentazioni di merito precedentemente illustrate, l'Agenzia non ha ritenuto opportuno né utile designare come propri dirigenti candidati che hanno riportato l'idoneità in vecchissimi concorsi.

Il concorso per 175 dirigenti.

Come precedentemente rilevato, per via delle cessazioni dal servizio dei dirigenti i funzionari incaricati coprono ormai ben oltre la metà delle posizioni dirigenziali attive. Molti funzionari ricoprono incarichi dirigenziali fin dall'avvio dell'Agenzia o addirittura (in circa 80 casi) anche da prima. È una situazione obiettivamente atipica, che l'Agenzia intende risolvere; allo stesso tempo,

l'Agenzia non intende rinunciare all'obiettivo di reclutare i propri dirigenti sulla base di una valutazione delle conoscenze professionali, dell'esperienza e delle competenze effettivamente maturate dagli interessati. La possibilità di perseguire entrambi questi obiettivi è stata offerta dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: in base a tale disposizione, il reclutamento di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali, può avere luogo con modalità speciali, stabilite con decreto del Ministro. Con riferimento all'Agenzia delle Entrate, un decreto in tal senso è stato firmato dal Ministro il 10 settembre 2010; il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti il successivo 8 ottobre. Il relativo bando, emanato il 29 ottobre e pubblicato il 5 novembre 2010, riguardava un concorso per 175 dirigenti, che avrebbe potuto costituire il primo passo per avviare a soluzione il problema delle reggenze. La procedura di reclutamento era mutuata da quella adottata in occasione di un analogo concorso per dirigenti indetto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Essa mirava a un esame complessivo delle competenze specifiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali maturate nelle peculiari aree di attività dell'Agenzia, nonché all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'Agenzia. In relazione a queste finalità, la procedura sarebbe dovuta consistere nella valutazione di titoli e nella verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da un colloquio. La procedura prevedeva una riserva di posti fino al 50 per cento per i funzionari di ruolo dell'Agenzia, appartenenti alla posizione economica F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del bando stesso, risultavano in servizio presso la medesima Agenzia e avessero compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.

Gli sviluppi più recenti.

Nuovamente adito dal sindacato Dirpubblica, il TAR del Lazio con due distinte sentenze - rispettivamente del 1° agosto e del 18 ottobre 2011 - ha dichiarato illegittima la previsione contenuta nell'articolo 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia (attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari) ed ha annullato il concorso per 175 dirigenti. L'Agenzia ha tempestivamente interposto appello ed ha ottenuto dal Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività della sentenza riguardante l'articolo 24, la cui udienza di merito, inizialmente fissata per il 20 marzo scorso, è stata poi rinviata al 3 luglio. Secondo il TAR, l'articolo 24 del menzionato Regolamento di amministrazione sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una previsione non supportata da una disposizione normativa di rango primario. In sostanza il TAR, muovendo dall'assunto che l'affidamento di compiti dirigenziali a funzionari costituisce una fattispecie di attribuzione di mansioni superiori, ritiene che l'ordinamento non contenga norme di legge che contemplino una fattispecie del genere, prevedendo il conferimento di mansioni superiori esclusivamente nell'ambito delle funzioni non dirigenziali (articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001). Sempre in quest'ordine di considerazioni, il TAR ha successivamente annullato il concorso per dirigenti prima accennato, in considerazione appunto del fatto che prevede l'attribuzione di un punteggio anche per gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del citato articolo 24 del Regolamento di amministrazione. Le censure del TAR devono considerarsi superate a seguito della recente entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento». Nello specifico, l'articolo 8, comma 24, del decreto reca le seguenti previsioni: autorizza l'Agenzia delle Entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità speciali già richiamate nel precedente concorso; fa salvi, nelle more della conclusione del concorso, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e prevede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo

necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso; stabilisce che, una volta assunti i vincitori del concorso, l'Agenzia non potrà più attribuire nuovi incarichi dirigenziali a funzionari.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia del tutto insoddisfatto della risposta, in quanto, pur essendo vero che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di adottare provvedimenti di scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, trattandosi di atti discrezionali, l'Agenzia delle entrate ha adottato provvedimenti caratterizzati da un livello di discrezionalità di gran lunga superiore a quello connesso all'esercizio della facoltà di scorrimento, incorrendo nella lampante contraddizione di negare, da un lato, l'assegnazione agli incarichi dirigenziali a coloro che erano risultati idonei nei precedenti concorsi e di concederla, dall'altro, a soggetti che non avevano conseguito alcuna idoneità. Auspica, quindi, che il Parlamento non consenta l'approvazione di disposizioni *ad personam*, quale quella recata dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, la quale aggirerebbe, sostanzialmente, le pronunce giurisdizionali già intervenute sulla vicenda e infliggerebbe un grave *vulnus* al nostro ordinamento.